



COMUNE DI SCHIO

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

ORDINANZA SINDACALE N. 9 del 17/08/2026

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE - VERDE PUBBLICO PAES

Oggetto: PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELL'USO DELL'ACQUA POTABILE ESTATE 2026

SINDACO

PREMESSO CHE:

- le Autorità competenti hanno richiamato l'attenzione di tutte le istituzioni sulle problematiche connesse con il perdurante deficit idrico sul territorio regionale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il fabbisogno minimo di acqua per gli usi igienici ed alimentari;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha emesso, in data 1 luglio 2026, l'Ordinanza n. 72 (pubblicata in BUR n. 87 del 02 luglio 2026) con cui, rilevata la presenza nel territorio di una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali, si dichiara lo stato di emergenza regionale ex art. 15 della L.R. 1 giugno 2022, n. 13 e art. 1 della L.R. 16 agosto 2007, n. 20 su tutto il territorio della Regione Veneto per rischio da deficit idrico, individuando nel contempo anche le prime azioni necessarie a fronteggiare tale situazione;
- Viacqua, gestore del servizio idrico integrato nel territorio comunale, già nel mese di luglio ha segnalato la necessità di attuare comportamenti improntati al risparmio idrico e, considerato il perdurare del periodo di siccità, ha segnalato, con nota del 14/8/2026 prot. 39585, un innalzamento del livello di criticità riguardo alla disponibilità di risorsa idrica nel territorio comunale;

CONSIDERATO CHE:

- l'acqua è una risorsa pubblica di primaria ed assoluta importanza;
- l'attuale situazione meteo-climatica, caratterizzata da scarsità di precipitazioni ed elevate temperature, produce rilevanti effetti sia sulla disponibilità delle risorse idropotabili, sia sulla domanda idrica da parte degli utenti del servizio di acquedotto.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, di:

- dover adottare misure straordinarie per garantire i fabbisogni idropotabili della cittadinanza riducendo i consumi non essenziali, limitando temporaneamente l'utilizzo della risorsa idrica prelevata dall'acquedotto ai soli fini potabili e/o igienico-sanitari e escludendone l'uso per irrigazione e annaffiamento di orti, giardini e prati ornamentali, lavaggio di aree cortilizie e piazzali, lavaggio privato di veicoli a motore, riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e, comunque, tutti gli usi diversi da quelli alimentari domestico e per l'igiene personale;

VISTI

- l'art. 98 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni: "Norme in materia ambientale", che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 5 novembre 2009 n. 107;
- gli artt. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- 1) con decorrenza dalla data di firma del presente provvedimento e sino a revoca alla popolazione residente o avente attività sul territorio comunale
 - la limitazione del consumo di acqua potabile ai soli fini potabili e/o igienico-sanitari;
 - il divieto per utilizzi diversi, quali l'annaffiamento di orti, giardini e prati ornamentali, il lavaggio di veicoli a motore (salvo impianti autorizzati), il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e in generale per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale;precisando che le seguenti attività rimarranno escluse dai divieti l'utilizzo dell'acqua:
 - i servizi pubblici di igiene urbana;
 - l'irrigazione del verde pubblico;
 - le fontanelle pubbliche che consentono l'idratazione gratuita a cittadini e turisti;
 - le fontane dotate di apparati per il ricircolo dell'acqua e gli specchi d'acqua, alimentati artificialmente, con presenza di flora e fauna oggetto di tutela;
 - le attività iscritte alle categorie di appartenenza in agricoltura, floricoltura e zootecnia;
 - le attività regolarmente autorizzate per le quali l'utilizzo di acqua potabile avvenga in conformità ai limiti previsti dalle autorizzazioni stesse;
- 2) a tutta la popolazione di ridurre i consumi domestici di acqua potabile, adottando le "buone pratiche" indicate dalla Società Viacqua nel proprio sito istituzionale.

INFORMA

- che nei confronti dei trasgressori sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7-bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), da euro 25,00 a 500,00;
- che l'Ordinanza avrà validità sino a revoca, rimanendo possibile comunque la rimodulazione dei termini di durata e/o di orario in funzione dell'andamento delle condizioni meteorologiche;
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971 n. 1034, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

DISPONE

che la presente comunicazione sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo pretorio comunale e diffusa con idonei strumenti per garantire la conoscenza ai cittadini che la devono applicare.

Schio, 17/08/2026

Sindaco
MARIGO CRISTINA

(Documento firmato digitalmente)

